

Allegato alla deliberazione
di C.C. n. 61 del 16/07/1998

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO COMUNALE

AGLI USI CIVICI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 16/07/1998, annullato parzialmente dal CO.RE.CO. nella seduta del 15.09.98 prot. n. 004163/01/98
- Modificati gli artt. 3 (annullati commi 1,2,6) , 5 (annullato comma1), 13 (annullato comma1)
- II^ pubblicazione in data 06/10/1998 al n° 623 del R.P.A. del Comune di Terralba
- Approvato con nota dell'Ufficio Regionale per gli usi civici in data 22/12/1998 al protocollo n.28679

C:\Documenti\regolamenti\Regolamenti approvati\USI CIVICI.doc

NORME GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la gestione di terreni per l'esercizio delle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n° 12 del 14.03.1994.

ART. 2

Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

E' considerato cittadino ai fini del godimento degli Usi Civici, colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione.

La perdita della residenze né comporta la decadenza.

ART. 3

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed agricole.

In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali.

In caso di ulteriore parità darà precedenza :

- a) L'indisponibilità totale l'insufficiente disponibilità di terreni propri da adibire a coltura;
- b) Il reddito del nucleo familiare;
- c) Il carico di Famiglia
- d) La data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere salvaguardati :

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - gli interessi della collettività;
 - l'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio, favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
- Le richieste dovranno essere corredate di relazione economica e produttiva-occupativa di massima.

ART. 4

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

CONCESSIONI PER SEMINERIO E MIGLIORIA

ART. 5

Le deliberazioni di concessione verranno integrate da apposito/a contratto/convenzione da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

ART. 6

Il concessionario contestualmente alla richiesta di concessione dovrà presentare apposito progetto di massima e/o dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione.

Tale progetto o relazione verrà sottoposto al parere non vincolante della commissione di cui all'Art. 29 del presente Regolamento.

Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico.

La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione.

ART. 7

In caso di cessazione della attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate.

Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di **USO CIVICO**.

ART. 8

E' vietato tassativamente la subconcessione, anche parziale, **lo scambio di concessione non autorizzato**, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo.

E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni della Regione, dello Stato o di altri Organismi.

Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessioni e i terreni torneranno al regime giuridico di **USO CIVICO**.

ART. 9

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni non previste in progetto saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza della concessione originaria, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Per i terreni concessi a pascolo il concessionario è tenuto alla custodia tramite la recinzione del fondo.

ART. 10

Onde evitare il propagarsi di incendi i fondi dovranno essere puliti dalle sterpaglie e da qualunque altro materiale facilmente infiammabile.

Altresì per lo stesso fine andranno puliti dalle sterpaglie le capezzagne e le scoline di competenza del fondo.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

ART.11

Le piante da alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

La legna di risulta dal taglio, nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale.

Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio Comunale preposto.

ART.12

Il concessionario è tenuto a segnalare al comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento dell'autorità competente.

ART.13

La concessione può inoltre essere revocata quando si verificano le seguenti inadempienze:

- a) - mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- b) - mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento, entro due anni dall'inizio della concessione decennale;
- c) - subconcessione, anche parziale;
Non si considera subconcessione l'utilizzo dei terreni concessi a cooperative e condotti dai propri soci, purché i prodotti siano interamente conferiti alla cooperative;
- d) - mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione;
- e) - sfruttamento dei terreni di cui al prossimo art. 14 punti 3) e 4) mediante pascolo naturale (non coltura) o con un eccessivo carico di bestiame;
- f) – false dichiarazioni al fine di ottenere la concessione;**
- g) – produrre gravi danni ai terreni dati in concessione;**

ART.14

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminerio, per allevamento zootecnico e pascolo, viene così determinata:

1 - TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI -

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

2 - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI -

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente o buona fertilità agronomica, non irrigui,

da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.

3 - TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - PRATI O ERBAI IRRIGUI -

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche da adibire a prato, prato pascolo, erbai annuali o poliennali, in rotazione con cereali da granella che possano ben sfruttare la forza agronomica di tali terreni.

4 - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - PRATI O ERBAI ASCIUTTI -

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di sufficiente o buona fertilità agronomica, non irrigui da adibire a prato, prato pascolo, erbai annuali o poliennali, in rotazione con cereali da granella che possano ben sfruttare la forza agronomica di tali terreni.

5 - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - PASCOLO -

Appartengono a tale categoria 1/3 di tutti i terreni ad USO CIVICO non irrigui di cui al punto 3 e 4 del presente articolo di sufficiente o buona fertilità agronomica, da adibire pascolo.

ART. 15

L'ordinamento colturale principale potrà essere variato tramite apposita autorizzazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'Art. 29.

Per i terreni gravati da Uso Civico dovranno preliminarmente essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 16-17-18 della L.R. 12/94 relativamente alla "riserva di esercizio", "mutamento di destinazione", "permuta e alienazione dei terreni".

Limiti di tempo entro i quali debbono essere attuati gli ordinamenti colturali suddetti

- colture erbacee in rotazione : dal primo anno;
- colture arboree : dal secondo anno;

ART. 16

La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una categoria previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà all'apposita Commissione di cui all'art. 29.

Tutte le spese conseguenti, compreso i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico dei concessionari.

A tal fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio, **tutti i predetti diritti saranno riscossi mediante formazione di ruoli che saranno dati in carico all'ufficio tributi per la riscossione entro la successiva annata agraria.**

ART. 17

Ove la concessione avvenga per forestazione produttiva oltre al canone di cui al precedente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico.

Nel caso in cui il taglio delle essenze impiantate siano disciplinate da apposite leggi regionali, nazionali e/o comunitarie, lo stesso sarà disposto dall'Autorità Forestale competente in materia.

ART. 18

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente Regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Commissione di cui all'art. 29 che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

CONCESSIONI DI AREE PER ALLEVAMENTO ZOOTECNICO O PASCOLO

ART. 19

Le concessioni di aree da destinare a pascolo avranno durata pari all'annata agraria o superiore se adibite a colture poliennali di cui all'art. 14 comma 4.

ART. 20

Tutte le aree da destinare all'allevamento zootecnico o pascolo devono essere utilizzate in base al presente Regolamento e, trattandosi di Uso Civico, secondo le norme che disciplinano l'Uso Civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n° 12.

Il Cittadino che intende esercitare attività zootecniche nel territorio di proprietà Comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

La richiesta delle aree deve essere formulata in carta semplice e dovrà contenere i seguenti dati :

- dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale;
- località dettagliata dell'area che si intende richiedere, superficie in ettari, la specie e il numero di capi, distinti in capi adulti e giovani.

La Giunta, sentita la commissione di cui all'art 29, si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone da destinare ad uso zootecnico, il carico o la specie di bestiame ed il numero di capi adulti e giovani da introdurre o, in casi particolari, il divieto dell'utilizzo nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

ART. 21

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dalla Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 29.

ART. 22

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

ART. 23

Per annata agraria si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.

ART. 24

L'Ente rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione.

L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con sé per esibirla a richiesta del personale incaricato del controllo ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

Qualora l'utente nel corso dell'anno di godimento decidesse di variare il quantitativo o la specie di bestiame da introdurre nell'area assegnata, deve prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia al concedente.

La Giunta provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza in

possesto del denunziante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune.

ART. 25

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione .

Chiunque sorpreso nei terreni comunali, privo di regolare autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele, per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione.

ART. 26

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art. 30.

ART. 27

Il corrispettivo per l'utilizzo delle aree ad uso zootecnico sarà riscosso in base alla superficie utilizzata e proporzionalmente al carico di bestiame introdotto nello stesso.

La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 29, la quale provvederà annualmente alla revisione dello stesso che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta entro il 15 del mese di settembre dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune.

In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.

ART. 28

La riscossione del corrispettivo dell'utilizzo delle aree ad uso zootecnico sarà effettuata con le modalità previste dal D.P.R. 28.01.1988 n° 43, a mezzo di liste di carico da riscuotere trimestralmente con scadenza rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo.

A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge; Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, e ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

Le partite inferiori alle £ 200.000 (duecentomila) verranno rimosse in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Il numero dei capi e le specie del bestiame che può essere immessa nelle zone concesse viene determinato dalla commissione di cui all'art. 29 del regolamento.

Il canone verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art. 16 del presente regolamento.

ART. 29

La commissione richiamata nei vari articoli del presente regolamento sarà composta :

- 1) da un rappresentante della maggioranza consiliare;
- 2) da un rappresentante della minoranza consiliare;
- 3) da due rappresentanti tecnici, esterni al consiglio comunale, di cui uno nominato dalla minoranza;

- 4) da un esperto iscritto all'ordine dei dottori Agronomi, all'albo dei periti agrari o degli agrotecnici nominato dall'Amministrazione Comunale;
- 5) dal Sindaco o da un suo delegato in qualità di presidente;

I membri di cui ai punti 1-2-3-4 vengono designati dal Consiglio Comunale.

La nomina della commissione verrà effettuata dalla Giunta Comunale che provvederà alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla 5°.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti; A parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 30

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £ 200.000 (duecentomila) a £ 600.000 (seicentomila).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione; In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.

In casi di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

ART. 31

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.

Relativamente ai terreni gravati da uso civico, l'Amministrazione Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L.R. n° 12/1994.

In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente Regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso.

I proventi di gestione dei terreni gravati da USO CIVICO verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16.02.1928, n° 332.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n° 12/94 in materia di usi civici.

ART. 32

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte dell'organo tutorio;

Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n° 12 del 14.03.1994.